

Prot. n. 2305
del 30/3/2017

Del. n. 101/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA
Paolo PELUFFO
Marco BONCOMPAGNI
Mauro NORI

presidente
consigliere
consigliere, relatore
consigliere

nell'adunanza del 28 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di MARCIANA MARINA (LI), con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 14;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 26 gennaio 2017;

VISTA la delibera consiliare n. 3 e la delibera della Giunta comunale n. 26/2017, adottate dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sulla determinazione del risultato della gestione 2014, così come rideterminato al 1 gennaio 2015 e, in particolare, per la corretta determinazione della componente accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e alla conseguente parte disponibile del risultato di amministrazione;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha richiesto di partecipare al contraddittorio che si è svolto in adunanza pubblica il 28 marzo 2017;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, definito dall'ente in 273.301,08 euro.

In relazione alla quantificazione di tale fondo, come rilevato dal prospetto dimostrativo acquisito in sede istruttoria e, relativamente ai cespiti individuati per la costituzione del suddetto FCDE, dai dati trasmessi dallo stesso ente alla banca dati Siquel, la Sezione ha accertato che l'ente ha provveduto all'individuazione dell'importo "minimo" in 273.301,08 euro invece di 365.379,84 euro.

In particolare l'ente ha individuato quali cespiti di entrata su cui determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità entrate riguardanti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la Tari, i diritti sulle pubbliche affissioni, i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada, i proventi della mensa e del trasporto scolastico, i proventi del cinema, i fitti di fabbricati, la Cosap permanente e temporanea e i proventi del servizio mensa del campo solare.

L'ente, tuttavia, non ha correttamente determinato l'accantonamento al fondo perché, per la determinazione della capacità media di riscossione nel quinquennio precedente, non ha tenuto conto dei residui conservati al 1 gennaio di ogni esercizio di riferimento e le relative riscossioni ma, bensì, ha effettuato il rapporto tra gli accertamenti di competenza e gli incassi totali (in conto competenza e in conto residui). A ciò si aggiunge anche il fatto che non ha correttamente determinato l'ammontare dei residui conservati al 1 gennaio 2015 su cui applicare la percentuale per la quantificazione dell'accantonamento al fondo.

Dagli elementi appena rappresentati emerge chiaramente che l'ente, nella costituzione nel fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito del risultato di amministrazione, si è discostato dal metodo di calcolo previsto dal principio contabile 4/2 il quale, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo.

Per quanto appena espresso la Sezione accerta che il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato dall'ente, pari a 273.301,08 euro, risulta costituito in misura inferiore di 92.078,76 euro rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo che invece è pari a 365.379,84 euro. Conseguentemente, la quota disponibile del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, approvata dall'ente in 972.828,55 euro, viene a rideterminarsi in 880.749,79 euro, tenuto conto della quota di FCDE non accantonata, pari a 92.078,76 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse da accantonare a tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti. Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;
- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;
- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti

ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, con delibera CC n. 3/2017 e delibera GC n. 26/2017, l'ente ha provveduto come segue:

1. alla riapprovazione della composizione interna del risultato di amministrazione 2014, così come rideterminato al 1 gennaio 2015, rappresentata nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario "allegato A", con il quale, secondo lo schema di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. 118/2011, si accerta che la parte accantonata è pari a 365.379,84 euro, la parte vincolata è pari a 626.730,11 euro, la parte destinata ad investimenti è pari a 0,00 euro e la parte disponibile è pari a 880.749,79 euro;
2. alla conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in 365.379,84 euro e della parte disponibile in 880.749,79 euro, così come accertato dalla Sezione con delibera 14/PRSP/2017;
3. ad attestare che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio anche in riferimento esercizi successivi.

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti al 31 dicembre 2014, riaccertato al 1 gennaio 2015, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica del risultato di amministrazione nelle sue componenti accantonate, vincolate, destinate ad investimenti e disponibili;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere all'adeguamento degli atti di rendiconto della gestione e della programmazione economico-finanziaria successivi al 1 gennaio 2015 per gli effetti conseguenti dalle misure correttive adottate in esito alla deliberazione della Sezione n. 14/PRSP/2017;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente, a seguito delle misure correttive adottate in esito alla pronuncia specifica di accertamento n. 14/2017;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla riapprovazione del risultato di amministrazione 2014, così come rideterminato al 1 gennaio 2015, nella sua composizione interna riguardante la parte accantonata, vincolata, destinata ad investimenti e disponibile, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 28 marzo 2017

Il relatore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 28 marzo 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli